

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: C. Giolito, agente)

### Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, Comap/Commissione, T-377/06, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 (CE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale — Violazione del principio dell'interpretazione restrittiva della legge penale — Nozione di «presa di distanza pubblica» — Snaturamento di elementi di prova — Assenza di motivazione

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Comap SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di Minh Khoa Vo**

(Causa C-83/12 PPU) <sup>(1)</sup>

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Codice comunitario dei visti — Articoli 21 e 34 — Legislazione nazionale — Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro — Visti ottenuti in modo fraudolento — Sanzione penale del passatore]

(2012/C 174/20)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

### Imputato nella causa principale

Minh Khoa Vo

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243, pag. 1) — Legislazione nazionale che sanziona penalmente il favoreggiamento dell'immigrazione illegale di stranieri sul territorio nazionale — Applicabilità di sanzioni in caso di stranieri in possesso di un visto ottenuto con dolo da un'autorità competente di un altro Stato membro, ma non ancora annullato in applicazione del suddetto regolamento

### Dispositivo

Gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l'effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.

<sup>(1)</sup> GU C 126 del 28.4.2012.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH**

(Causa C-119/12)

(2012/C 174/21)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

### Parti

Ricorrente: Josef Probst

Resistente: mr.nexnet GmbH

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE <sup>(1)</sup> consenta la trasmissione di dati sul traffico da un fornitore di servizi (c.d. «provider») a un cessionario di crediti relativi a servizi di telecomunicazione, qualora tale cessione, effettuata ai fini del recupero di crediti in sofferenza, sia soggetta, a prescindere dagli obblighi generali di riservatezza delle telecomunicazioni e di tutela dei dati secondo le disposizioni legislative applicabili in un determinato periodo, alle seguenti condizioni contrattuali:

- il provider e il cessionario si impegnano a trattare e a utilizzare i dati protetti unicamente nell'ambito della loro cooperazione, esclusivamente per le finalità perseguite con la stipulazione del contratto e secondo le modalità ivi indicate;
- non appena le informazioni sui dati protetti risultino superflue per il conseguimento di tali finalità, tutti i relativi dati protetti dovranno essere restituiti alla controparte o definitivamente cancellati;
- in base a quanto pattuito, queste sono autorizzate a controllare che la rispettiva controparte rispetti la tutela e la sicurezza dei dati;